

# Stock option e stock grant: via libera all'uso del principio contabile IFRS 2

Barbara Zanardi



Gli articoli in pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco dell'11 e del 18 marzo.

L'assenza di una disciplina specifica negli Oic per la contabilizzazione dei piani di stock option e stock grant è stata colmata dall'Organismo italiano di contabilità con un documento emanato insieme all'agenzia delle Entrate.

In mancanza di regole applicabili direttamente o per analogia, l'Oic afferma che è possibile sviluppare una politica contabile che faccia riferimento all'IFRS 2 Share based payment, purché coerente con i postulati dell'Oic 11.

## Assenza di regole Oic

I piani di stock option o stock grant – intesi come assegnazioni gratuite o a pagamento di azioni proprie, aumenti di capitale a favore dei dipendenti o piani di azionariato per amministratori – non trovano una disciplina specifica nei principi contabili nazionali. In tali casi, l'Oic 11 stabilisce che la società debba definire una propria politica contabile basandosi – in ordine gerarchicamente decrescente – su previsioni contenute in altri principi Oic applicabili in via analogica o, in mancanza, sulle finalità e i postulati del bilancio, anche avvalendosi di quanto previsto nei principi contabili internazionali, se coerenti con l'impianto Oic.

Nel caso in esame, il redattore del bilancio può fare ricorso ai principi IFRS, verificando che non vi siano conflitti con i postulati della prudenza, della competenza, della rappresentazione sostanziale, della costanza e della comparabilità nonché della rilevanza.

## L'applicazione dell'IFRS 2

Il principio IFRS 2 prevede, per i piani regolati con azioni o opzioni su azioni, la rilevazione del costo lungo la durata del piano, a fronte della rilevazione di una riserva di patrimonio netto. L'onere è iscritto nel conto economico in base al maturare dei servizi (vesting period), mentre nel patrimonio netto viene costituita una specifica "riserva da stock option" o "da stock granting".

L'Oic valuta che tale modalità di rappresentazione non contrasti con i principi nazionali, in quanto rispetta i postulati di competenza, rappresentazione sostanziale e di prudenza.

Pertanto, le società che adottano gli Oic possono fare riferimento all'IFRS 2, applicandolo in modo coerente e uniforme a tutti i piani di azionariato, con obbligo di fornire un'informativa adeguata in nota integrativa.

L'adozione di una politica contabile conforme alle previsioni dell'IFRS 2 successivamente a un precedente e difforme trattamento contabile costituisce un cambiamento di principio da trattare secondo quanto previsto nell'Oic 29.

## Un esempio

Ipotizziamo una società Alfa che approva nel 2026 un piano di stock grant che prevede l'assegnazione gratuita di 10.000 azioni proprie ai dipendenti dopo tre anni di servizio (vesting period 2026–2028). Alla data di offerta

(grant date), il valore equo per azione è di 10 euro, per un totale di 100.000 euro (assumendo per semplicità la permanenza di tutti i beneficiari al termine del vesting period).

Seguendo la politica contabile ispirata all'Ifrs 2, Alfa rileva il costo per competenza lungo la durata del piano, iscrivendo ogni anno un terzo del valore (33.333 euro) tra i costi per il personale, con contropartita una riserva da stock option nel patrimonio netto.

Alla data di maturazione (2029), le azioni vengono effettivamente assegnate ai dipendenti e la riserva di 100.000 euro è trasferita al capitale sociale e, per la parte eccedente, alla riserva sovrapprezzo azioni.

Se alcune opzioni non vengono esercitate, i relativi oneri sono indeducibili e la corrispondente quota di riserva rimane nel patrimonio netto, assumendo ai fini fiscali la natura di riserva di utili (come precisato nella relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2025).

Si ricorda, infatti, che la legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha modificato la disciplina fiscale dei costi contabilizzati secondo le regole Ifrs 2 (sia dai soggetti Oic che Ias/Ifrs), assimilandoli – in pratica – ad accantonamenti ad oneri futuri.

Per i piani avviati nel 2025 o successivi – o per quelli i cui oneri siano rilevati per la prima volta in tale esercizio – la deduzione del costo sarà differita al momento dell'assegnazione o dell'esercizio delle opzioni, mentre per i piani già in essere, i cui costi sono stati imputati prima del 2025, si continuerà ad applicare il principio di derivazione rafforzata, con deduzione nell'esercizio in cui i costi sono stati contabilizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA